



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: www.comune.casalvelino.sa.it e-mail: utc@comune.casalvelino.sa.it



Data: 10 marzo 2020

Prot. n° 2402

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 08-aut-2020 Rilasciata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13/02/2017 n° 31 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del d. Lgs. 22.01.2004, n° 42 e ss.mm.ii.
Pratica edilizia N°	138/2019
Ubicazione	Comune di Casal Velino, fraz. Marina, via Fontanelle In catasto Fog. 27, p.lla n° 934 sub 2
Tecnico Progettista	Arch. D'AIUTO Francesco - Albo Architetti Salerno n° 515
Richiedente	RAIMO Roberto
Oggetto dell'Istanza	Completamento di un fabbricato e della sistemazione esterna, con utilizzazione di un intercapedine strutturale esistente al piano interrato, per realizzarvi un locale garage pertinenziale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'istanza presentata da RAIMO Roberto in data 27/06/2019, protocollo n. 6362, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per il **"Completamento di un fabbricato con utilizzazione di un'intercapedine strutturale esistente al piano interrato, per la realizzazione di un locale garage con deposito pertinenziale"**, riportato in catasto al fog. 27 col mappale n° 934;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- la delega di funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici conferita ai Comuni con L.R. Campania;
- il d.P.R. 09/07/2010 n. 139;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera d), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettate a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (DM 02/11/1968 -G.U. n. 296 del 21/11/1968);
- all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro la perimetrazione del Parco Nazionale del C.V.D.A.;

Verificato che

- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzativo ordinario, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

Considerato che

- l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alla voce B.14 e B.16 dell'allegato B al d.P.R. 13/02/2017, n. 31.

Visto

- il parere unanime favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19.11.2019 con verbale n. 11, progr. n° 61;
- il Nulla Osta emesso dall'Ente Parco nazionale del Cilento V.D.A., trasmesso con nota prot. n° 18584 del 18.12.2019, acquisito al prot. comunale col n° 307 del 11.01.2020;

Dato Atto che

- sono state condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 10.12.2019, con nota protocollo n° 11434, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, al fine di acquisirne il parere vincolante, la seguente documentazione:
 - *copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;*
 - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;*
 - *copia del parere della Commissione Paesaggio in data 19.11.2019;*
 - *la motivata proposta di accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento e l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

Preso atto che

- tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, in data 18.12.2019 con prot. n° 27390 e che, entro il termine di 20 giorni il Soprintendente non ha provveduto al rilascio del prescritto e vincolante parere, previsto dall'art. 11, comma 5 del d.P.R. 13/02/2017 n. 31;
- con nota prot. 2375 del 03.02.2020, acquisita al prot. comunale col n° 1169 in data 05.02.2020, il Soprintendente A.B.A.P. di Salerno ed Avellino ha comunicato la scadenza dei termini prescritti dalla legge per l'espressione del suo parere, per cui il citato parere s'intende reso favorevolmente per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del d. lgs. n° 42/2004;
- trova applicazione l'art. 17-bis della Legge n° 241/1990, essendo l'istanza proveniente da una pubblica amministrazione, quantunque il destinatario finale dell'atto, titolare della posizione soggettiva condizionata al previo atto di assenso, sia un privato, a nulla rilevando che la domanda di quest'ultimo sia intermediata e veicolata dallo sportello unico comunale;
- la norma del sopracitato art. 17-bis non prevede esclusioni di sorta, né contiene specifiche previsioni in ordine al procedimento disciplinato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, limitandosi a stabilire che le disposizioni sulla formazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche «*si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nullaosta, comunque denominati, di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche*»;

Riscontrato che

- il richiedente ed il progettista, sotto la propria responsabilità, negli atti tecnico amministrativi allegati hanno dichiarato:
 - *l'intervento in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'allegato B del d.P.R. n° 31/2017;*
 - *l'immobile oggetto d'intervento è stato legittimamente autorizzato con:*
 - Permesso di Costruire n° 08 del 01.02.2008*
 - Accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica n° 81 del 06.10.2016*
 - Permesso di Costruire n° 41 del 13.09.2018*
 - C.I.L.A. prot. n° 10069 del 05.11.2018*
 - *quanto rappresentato negli elaborati progettuali corrisponde all'effettivo stato dei luoghi,*

DECRETA

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, per *silentium*, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, commi 5 e 9 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da RAIMO Roberto in data 27

giugno 2019, protocollo n. 6362, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per il **“Completamento di un fabbricato con utilizzazione di un’intercapedine strutturale esistente al piano interrato, per la realizzazione di un locale garage con deposito pertinenziale”**, riportato in catasto al fog. 27 col mappale n° 934, sulla base degli elaborati allegati.

2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali, costituiti da:

- *Relazione tecnica e documentazione catastale*
- *Relazione paesaggistica semplificata*
- *Atti autorizzativi pregressi e documentazione tecnica assentita*
- *Elaborati grafici dello stato dei luoghi e di progetto*

al richiedente.

3. Di disporre altresì l’inserimento del presente provvedimento nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla Soprintendenza A.B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all’Ente Parco nazionale del C.V.D.A.

4. Di dare atto che:

- *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
- *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento;*
- *ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell’allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l’eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;*
- *contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento;*
- *in base alle disposizioni dell’art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*


**Il Responsabile del Procedimento
per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica**
Arch. Edmondo Scarpa

